



DELIBERA N. 17/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ N.T.I. MEDIA SOC. COOP.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“NTI- LCN 271”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 9, D.LGS. N.177/2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 2/2019 - PROC. 94/19/GG-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge della Regione Toscana, del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Toscana, tra le altre, le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”*;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, ha acquisito, in data 13 settembre 2019, copia delle registrazioni dei programmi irradiati nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 2 settembre 2019 e le ore 24:00 dell'8 settembre 2019 dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "NTI - LCN 271" della società N.T.I. Media Soc. Coop, rilevando, dall'esame dei palinsesti, violazioni plurime della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005.

Con atto CONT. n. 2/2019 - notificato in data 4 novembre 2019 - il CO.RE.COM Toscana ha accertato e contestato alla società N.T.I. Media Soc.Coop., fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "NTI - LCN 271", il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario nei giorni:

- 2 settembre 2019, fascia oraria 06:00-07:00
- 2 settembre 2019, fascia oraria 15:00-16:00
- 2 settembre 2019, fascia oraria 19:00-20:00
- 2 settembre 2019, fascia oraria 21:00-22:00
- 3 settembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00
- 4 settembre 2019, fascia oraria 00:00-01:00
- 4 settembre 2019, fascia oraria 08:00-09:00
- 4 settembre 2019, fascia oraria 13:00-14:00
- 4 settembre 2019, fascia oraria 17:00-18:00
- 4 settembre 2019, fascia oraria 20:00-21:00
- 4 settembre 2019, fascia oraria 22:00-23:00
- 5 settembre 2019, fascia oraria 11:00-12:00
- 5 settembre 2019, fascia oraria 14:00-15:00
- 5 settembre 2019, fascia oraria 17:00-18:00
- 5 settembre 2019, fascia oraria 20:00-21:00
- 5 settembre 2019, fascia oraria 22:00-23:00
- 6 settembre 2019, fascia oraria 07:00-08:00
- 6 settembre 2019, fascia oraria 10:00-11:00
- 6 settembre 2019, fascia oraria 13:00-14:00
- 6 settembre 2019, fascia oraria 17:00-18:00
- 7 settembre 2019, fascia oraria 09:00-10:00
- 7 settembre 2019, fascia oraria 15:00-16:00
- 7 settembre 2019, fascia oraria 20:00-21:00

in violazione dell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005.



2. Deduzioni della società

La società non ha trasmesso alcuna memoria difensiva né ha richiesto di essere audita in ordine ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM Toscana, con nota acquisita al prot. Agcom n. 0549422 del giorno 20 dicembre 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società N.T.I. Media Soc. Coop., fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "NTI - LCN 271" per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM Toscana. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, nel periodo compreso tra il giorno 2 settembre 2019 e il giorno 8 settembre 2019, da parte del già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo "NTI - LCN 271", del limite del 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, previsto dall'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, "*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di due volte il minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) per ciascuna delle giornate di programmazione in esame, al netto di ogni altro onere accessorio, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "NTI - LCN 271" deve ritenersi di media gravità tenuto conto della numerosità degli episodi di violazione rilevati per ogni giornata di programmazione, dei possibili effetti pregiudizievoli che l'infrazione in esame può aver causato ai telespettatori e degli indebiti vantaggi economici per il fornitore stesso.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini della eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le condizioni economiche dell'agente, che presenta nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2017 (fonte: Infocamere) un utile d'esercizio, consentono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), pari al doppio del minimo edittale della sanzione prevista per la singola violazione moltiplicata per il numero delle giornate di programmazione televisiva (n.7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società NTI Media Soc. Coop., fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale "NTI - LCN 271", con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi 18 – 53042 – Chianciano Terme (SI), di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n.177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo medesimo;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00)



alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, a mezzo bollettino postale utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato ovvero mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT42H0100003245348010238000, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 17/20/CSP*”.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 17/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*
Nicola Sansalone